



Fondazione  
ARENA DI VERONA®

Spett.le  
**OPERATORE ECONOMICO**

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, CO. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “NOLEGGIO DI EFFETTI SPECIALI E FUOCHI PER GLI SPETTACOLI DI ‘AIDA’ – ‘TURANDOT’ – ‘TRAVIATA’ – ‘NABUCCO’ – ‘GALA’ PLACIDO DOMINGO OPERA NIGHT’ IN CARTELLONE PER IL FESTIVAL ARENIANO 2020” – CIG: 82334119B0

### **AVVISO ANNULLAMENTO SEDUTA DI GARA DEL 06.04.2020**

Il RUP,

- Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Considerato l’evolversi in senso peggiorativo della situazione epidemiologica dell’ultimo periodo sull’intero territorio nazionale e a livello globale;
- Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’art. 3;
- Visto il DPCM del 22 Marzo 2020, attuativo del suddetto D.L. 23.02.2020, n.6, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*” (che fa seguito a diversi altri Decreti ed Ordinanze ministeriali contenenti disposizioni volte al limitazione della diffusione dell’epidemia in corso) con cui sono state stabilite, sino al 03.04.2020, misure ulteriormente restrittive volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tra cui, il divieto di spostamenti al di fuori dei comuni di provenienza, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, nonché, in particolare, **la sospensione di tutte quelle attività produttive industriali e commerciali non considerate essenziali o di pubblica utilità, come espressamente richiamate nell’Allegato 1 al medesimo Decreto;**
- Visto il DPCM del 01 Aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*” con cui sono state prorogate le misure di contenimento e **la sospensione delle attività produttive** (non incluse nell’Allegato 1), di cui al precedente DPCM 22.03.2020, **sino al 13.04.2020;**
- Visto il Decreto Legge del 17 Marzo 2020 n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” ed in particolare l’art. 103 “*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*” ai sensi



Fondazione  
ARENA DI VERONA®

---

del quale “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti [...]”;

- Considerato che tale sospensione, stante la formulazione estremamente generica della norma, debba intendersi applicabile altresì alle procedure di gara finalizzate all’affidamento di appalti pubblici, con riferimento, quindi, anche ai termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, alle date delle sedute di gara, nonché ad ogni altra attività ed operazione afferente lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica;
- Atteso che la lettera invito del 11.03.2020 ha fissato la data della prima seduta pubblica, relativamente alla procedura di cui in oggetto, per il giorno 06.04.2020 ore 10:00;
- Ritenuta, pertanto, l’esistenza di ragioni di oggettiva urgenza, emergenza e straordinarietà, tali da incoraggiare l’adozione di un provvedimento di annullamento della citata seduta di gara, in attesa dell’adozione delle determinazioni più opportune in ordine al prosieguo della procedura o, diversamente, alla sua revoca, conformemente alle decisioni che assumerà codesto Ente in relazione all’impostazione del Festival Lirico 2020, naturalmente incisa dalla situazione emergenziale in corso

### COMUNICA

1. che la seduta pubblica di gara prevista per il giorno 06.04.2020 ore 10:00 è da considerarsi **annullata**;
2. che FAV comunicherà, nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente, le proprie Determinazioni successive che si rendessero necessarie, quale conseguenza delle decisioni di codesto Ente in ordine alla diversa impostazione del prossimo Festival Lirico 2020.

Ringraziando per la cortese collaborazione e disponibilità, porgiamo Distinti Saluti.

Verona, 04.04.2020

Il RUP  
Ing. Michele Olcese